



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Decreto del Ministro dell'Interno _____

Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli del personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al Titolo I del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

IL MINISTRO DELL'INTERNO

VISTO il decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante "Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252", come modificato dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, e dal decreto legislativo 6 ottobre 2018, n. 127;

VISTI, in particolare, gli articoli 23, comma 1, 79, comma 2, 91, comma 2, 103, comma 2, 115, comma 2, e 126, comma 1, del suddetto decreto legislativo, che demandano ad un decreto del Ministro dell'interno l'individuazione dei titoli di studio per la partecipazione alle procedure concorsuali per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli, rispettivamente, degli ispettori antincendi, degli ispettori logistico-gestionali, degli ispettori informatici, degli ispettori tecnico-scientifici e degli ispettori sanitari, nonchè per l'accesso ai ruoli della banda musicale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

RITENUTO opportuno, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, adottare un unico decreto che individui i suddetti titoli di studio;

VISTA la legge 21 dicembre 1999, n. 508, "Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli istituti musicali pareggiati";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti professionali, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, "Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici, a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89, "Regolamento recante revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133";

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 8 febbraio 2006, "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso al ruolo degli ispettori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 8 marzo 2006, n. 56;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2006, n. 109;

VISTO il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 12 maggio 2006, n. 109;

VISTO il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009, "Determinazione delle classi dei corsi di laurea per le professioni sanitarie, ai sensi del decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270", pubblicato nella Gazzetta ufficiale del 25 maggio 2009, n. 119;

EFFETTUATA l'informazione alle organizzazioni sindacali, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 maggio 2008, recante "Recepimento dell'accordo sindacale integrativo per il personale non direttivo e non dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

DECRETA:

Articolo 1

Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi dell'articolo 23 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, mediante concorso interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, sono i seguenti:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali del settore industria e artigianato, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, negli indirizzi "Meccanica, Meccatronica ed Energia" (C1), "Trasporti e Logistica" (C2), "Elettronica ed Elettrotecnica" (C3), "Informatica e Telecomunicazioni" (C4), "Chimica, Materiali e Biotecnologie" (C6), "Agraria, Agroalimentare e Agroindustria" (C8), "Costruzioni, Ambiente e Territorio" (C9), di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c), d), f), h) ed i), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

2. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado ad indirizzo tecnico-scientifico, che partecipa, ai sensi dell'articolo 14-septies del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, alla procedura concorsuale di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, continua, altresì, ad applicarsi il decreto del Ministro dell'interno 8 febbraio 2006.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 2

Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi degli articoli 79 e 82 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori logistico-gestionali, sono i seguenti:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dai licei artistico, classico, linguistico, musicale e coreutico, scientifico e delle scienze umane, in tutti gli indirizzi, sezioni e opzioni individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici, in tutti i settori e gli indirizzi individuati con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

Articolo 3

Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi degli articoli 91 e 94 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori informatici, è il diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, negli indirizzi "Elettronica ed Elettrotecnica" (C3) e "Informatica e Telecomunicazioni" (C4) di cui all'articolo 4, comma 1, lettere c) e d), del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88.

Articolo 4

Titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici

1. I titoli di studio richiesti, ai sensi degli articoli 102 e 106 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnico-scientifici, sono i seguenti:

- a) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dal liceo scientifico di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89;
- b) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti tecnici del settore tecnologico, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88;
- c) diploma di istruzione secondaria di secondo grado, rilasciato dagli istituti professionali del settore industria e artigianato, in tutti gli indirizzi individuati nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87.

2. In relazione alla pluralità di funzioni individuate dall'articolo 101 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e tenuto conto dello specifico ambito tecnico-scientifico che s'intende attivare, il bando di concorso può individuare, tra i titoli di studio previsti dal presente articolo, quelli che consentono la partecipazione alle procedure concorsuali di cui al comma 1.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 5

Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi degli articoli 115 e 118 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, rispettivamente, mediante concorsi pubblico e interno, alla qualifica iniziale del ruolo degli ispettori sanitari, è la laurea in professioni sanitarie di cui al decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 19 febbraio 2009.

2. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, nel bando di concorso possono essere richieste specifiche classi di laurea in professioni sanitarie.

Articolo 6

Titolo di studio per l'accesso alla qualifica iniziale dei ruoli della banda musicale

1. Il titolo di studio richiesto, ai sensi dell'articolo 126 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, per l'accesso, mediante concorso pubblico, alla qualifica iniziale dei ruoli della banda musicale, è il diploma accademico di primo livello, conseguito al termine del percorso formativo presso gli Istituti superiori di studi musicali e coreutici di cui alla legge 24 dicembre 1999, n. 508, nei seguenti strumenti musicali:

- a) flauto;
- b) oboe;
- c) fagotto;
- d) clarinetto sib;
- e) sax contralto;
- f) corno;
- g) tromba;
- h) trombone;
- i) tuba;
- j) percussioni.

2. In relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, nel bando di concorso possono essere richiesti specifici strumenti musicali tra quelli indicati al comma 1, con l'individuazione della relativa ripartizione numerica.

Articolo 7

Norme di rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si applicano le disposizioni del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e quelle del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88, e del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89.



Ministero dell'Interno

DIPARTIMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO, DEL SOCCORSO PUBBLICO E DELLA DIFESA CIVILE

Articolo 8 Abrogazioni

1. Alla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori amministrativo-contabili del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 98 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217" e il decreto del Ministro dell'interno 27 aprile 2006, "Individuazione dei titoli di studio per l'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei collaboratori e dei sostituti direttori tecnico-informatici del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217".

Roma, 19 GIU. 2019

IL MINISTRO